


Publicato il 30/07/2024

N. 01507 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 02903/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2024, proposto da

Sergio Balzano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Musu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, non costituito in giudizio;

nei confronti

Sabrina Carrella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della nota di “COMUNICAZIONE AMMISSIONE AL COLLOQUIO E CONVOCAZIONE”, prot. n. 0003362 del 17/05/2024 di approvazione della valutazione dei titoli relativi alla “Procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 23 posizioni di primo ricercatore ii livello professionale ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, per il personale della SZN (Determina del direttore generale n. 904 del 02/11/2023)”,

nella parte in cui il ricorrente risulta non ammesso alla successiva fase concorsuale;
2) della nota di “PUBBLICAZIONE PUNTEGGI TITOLI”, prot. n. 0003579 del 27/05/2024, di pubblicazione dei punteggi attribuiti ai candidati all’esito della valutazione dei titoli relativi alla richiamata procedura selettiva, nella parte in cui al ricorrente risulta attribuito l’erroneo punteggio, di 44,98 pt, in luogo di 50 pt effettivamente spettanti;

3) della nota di “Comunicazione dell’esito della prova orale” di approvazione degli esiti delle prove orali tenutesi in data 06 e 07 giugno 2024, Prot. n. 0003919 del 07/06/2024, per illegittimità derivata;

4) dei verbali della commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dal ricorrente;

5) successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua;

6) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla *sommatoria cognitio* tipica della presente fase cautelare, che il ricorso non appare destituito di *fumus boni iuris* e che pertanto l’amministrazione, neppure costituita in giudizio, debba riesaminare le sue determinazioni, alla luce dei motivi di ricorso.

Considerato, peraltro, che si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che potrebbero ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del gravame, integrazione da effettuarsi a cura del ricorrente sul sito internet dell'amministrazione, con le modalità di seguito indicate:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli dal quale risulti:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e in riassunto i motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle graduatorie;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente Ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente Ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente Ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata (Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli):

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente Ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente Ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente Ordinanza.

Considerato che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente Ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione, entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Rilevato, infine, che le spese di fase possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto

sospende i provvedimenti impugnati ai fini del riesame.

ordina l'integrazione del contraddittorio, nei sensi di cui in parte motiva;

compensa le spese di fase tra le parti;

fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 30 aprile 2025.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

- 1. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza numero 01507/2024 REG.PROV.CAU – N. 02903/2024 REG.RIC. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta);**
- 2. Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**